



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

ORDINANZA

N. 11 IN DATA 08/03/2018	O G G E T T O DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO DURANTE LA FIERA DI SAN GREGORIO (10-18 MARZO 2018).
------------------------------------	--

IL SINDACO

Premesso che dal 10 al 18 marzo 2018 si tiene la tradizionale fiera-mercato di San Gregorio;

Considerato che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone;

Dato atto che, nell'ambito della manifestazione, verranno vendute e consumate bevande di ogni tipo;

Considerato, altresì, che le bevande nei contenitori di vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione, nelle aree interessate dalla manifestazione ed in quelle adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni atte a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto di dover estendere tali azioni anche ai pubblici esercizi collocati nell'area ove viene svolta la manifestazione e nelle aree limitrofe per un raggio di circa 500 mt., prevedendo che tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato o ad impedirne la fruibilità determinino lo scadimento della qualità urbana;

Vista la lettera della Prefettura di Rimini avente ad oggetto "Modello organizzativo per garantire i requisiti di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche in programma" in cui si richiama la nota n. 555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017 emessa dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che pone in evidenza la necessità di qualificare, in merito alla sicurezza pubblica, gli aspetti di

safety, quali i dispositivi e le misure strutturali di salvaguardia dell'incolumità delle persone, e di **security**, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblici, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa

a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree limitrofe per un raggio di circa 500 mt., dalle ore 15:00 del giorno 10.03.2018 alle ore 24:00 del giorno 18.03.2018.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in contenitori di vetro all'interno dei locali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
- Comando di Polizia Municipale di Morciano di Romagna.

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Ciotti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)